

AS **Si** Legal

Polizza tutela legale vita privata



I prodotti assicurativi
delle Casse Rurali e
Banche di Credito
Cooperativo
aderenti.



**Il presente fascicolo informativo è
composto da:**

- a) nota informativa, comprensiva
del glossario;**
- b) condizioni di assicurazione;**

**deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto
o, dove prevista, della proposta di
assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la nota informativa**

NOTA INFORMATIVA

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d'assicurazione con sede legale in Colonia (Germania), Deutz-Kalker-Str. 46.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui controllo è sottoposta.

In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.

La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l'Italia è in Milano, Piazza E. Duse, 2

Tel. +39-02 776 775 0

Fax. +39-02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78.

Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 ed il totale delle riserve patrimoniali a € 22.614.965,77.

I dati indicati si riferiscono all'anno 2010.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

L'Assicurato può dare disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere alla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza, come disposto dall'art. 2, comma 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dalla polizza Assilegal sono:

- **Tutela legale della Vita Privata. Collocabile anche singolarmente;**
- **Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente. Collocabile singolarmente o in abbinamento alla Tutela legale della Vita Privata.**
- **Tutela legale del Bene Immobile. Collocabile solo in abbinamento alla Tutela legale della Vita Privata.**

SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA

Art.1 Coperture assicurative

(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni

Assunzione di costi relativi al recupero di danni extracontrattuali subiti dalle persone assicurate a causa di fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi

Assunzione di spese di resistenza e soccombenza a condizione che il caso assicurativo sia coperto da una apposita polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, come disposto dall'art. 1917 codice civile.

(3) Tutela legale contrattuale

Assunzione dei costi relativi a controversie di diritto civile di natura contrattuale, a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore ad euro 50.000,00.

(4) Tutela legale del lavoro

Assunzione dei costi relativi a controversie di diritto del lavoro per controversie che conseguono ad un rapporto di lavoro subordinato sia privato che pubblico (ente pubblico); la copertura è estesa anche a controversie di lavoro con il personale domestico regolarmente assunto.

(5) Tutela legale dell'assicurazione sociale

Assunzione dei costi relativi a controversie legali con enti e istituzioni di diritto pubblico dell'assicurazione sociale e di pensioni.

(6) Tutela legale penale

Per l'assunzione dei costi per la difesa in procedimenti penali contro l'accusa del compimento di un reato colposo o contravvenzione. La copertura comprende anche i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sempreché l'Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (Art. 530, comma 1 c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo.

La garanzia viene altresì estesa per reati commessi con dolo dalle persone delle quali l'assicurato deve rispondere per legge (minori/incapaci).

Sono infine ricomprese le spese per il cd. Patteggiamento per i procedimenti di natura colposa, contravvenzionale e dolosi per fatto altrui di cui si deve rispondere per legge.

(7) Tutela legale arbitrati/conciliazione

Per i costi di arbitri e di avvocati nel limite di € 5.000,00 per ogni procedimento arbitrale a condizione che la controversia legale venga risolta da uno o più arbitri e che la fattispecie rientri nelle garanzie di polizza.

(8) Tutela legale per pedoni, ciclisti o trasportati di veicoli

Assunzione di costi relativi a richieste danni subiti in caso di incidente stradale, se la persona assicurata viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra per i quali non esiste l'obbligo di una assicurazione RC o trasportati di veicoli su terra.

Esclusioni

Le principali cause di esclusione della garanzia, fatto salvo espresse deroghe, sono:

- a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;
- c) controversie inerenti contratti di multi-proprietà immobiliare (timesharing);
- d) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- e) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di conduttore, affittuario, locatore o proprietario di un immobile o parti di un immobile (in parte assicurabile tramite la sezione Tutela legale del Bene Immobile).
- f) Sinistri che l'assicurato abbia causato con dolo.

Risultano esclusi se non attivata la Sezione Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente anche:

- g) controversie contrattuali inerenti l'acquisto o la vendita di un veicolo a motore;
- h) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore;

AVVERTENZA: la sezione Tutela Legale della Vita Privata può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative specificatamente normate nelle condizioni generali di assicurazione e nelle condizioni della sezione Vita Privata cui si fa rimando.

Inoltre, le singole coperture possono prevedere franchigie, scoperti o sottolimiti. Si rinvia pertanto all'esame delle condizioni per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale: € 20.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 15.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 15.000,00

Massimale: € 20.000,00. Scoperto 10%.

Spese legali sostenute in totale: € 15.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali = 1.500,00
€ 15.000,00 – 1.500,00 € = € 13.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 13.500,00.

Art.1 Coperture assicurative

La copertura assicurativa viene prestata per tutti i veicoli di proprietà delle persone assicurate nonché per la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra di proprietà di terzi.

(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale per vertenze contrattuali relative al veicolo

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, nel caso che questi riguardino contratti relative al veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00.

(3) Tutela legale penale

La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali a causa di delitti colposi o contravvenzioni connesse ad incidenti stradali. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

(4) Tutela legale per il dissequestro del veicolo

La copertura comprende le spese per l'attività di un avvocato in procedimenti che riguardano il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale.

(5) Cauzione penale all'estero

La copertura comprende i costi per la cauzione penale in caso di procedimento penale conseguente ad un incidente stradale avvenuto all'estero, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00.

(6) Costi per l'interprete

(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione

La copertura comprende i costi di arbitri fino al limite di € 5.000,00 per ogni procedimento arbitrale a condizione che la controversia legale venga risolta da uno o più arbitri.

(8) Tutela legale della patente di guida

La copertura comprende i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale.

(9) Tutela legale del conducente

La copertura si estende inoltre – nell'ambito delle vertenze qui sotto indicate - alle persone assicurate nella loro qualità di **conducenti** di veicoli a motore **di proprietà di terzi** per:

- a) sostenere pretese al risarcimento di danni subiti in caso di incidente stradale;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale;

- c) presentare ricorso a seguito di ritiro/revoca/sospensione della patente di guida a seguito di incedente stradale;
- d) il pagamento della cauzione penale in caso di procedimento penale conseguente ad un incidente stradale avvenuto all'estero.

Esclusioni

Fatto salvo espresse deroghe, la garanzia non opera:

- a) quando il conducente assicurato non sia autorizzato alla guida del veicolo;
- b) quando al conducente assicurato venga contestato di avere compiuto un illecito penale o una contravvenzione in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci e/o sia stato condannato per queste ragioni; lo stesso vale se gli viene contestato di non avere rispettato i suoi obblighi secondo l'art 189 del Codice della Strada (fuga del conducente dopo l'incidente e/o omissione di pronto soccorso).

Nel caso di assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, delle contestazioni sopra indicate, ROLAND si assume le spese per la difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo;

- c) quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida;
- d) nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- e) nel caso in cui l'evento sia conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

AVVERTENZA: la sezione Tutela Legale della Circolazione Stradale e Patente può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative specificatamente normate nelle condizioni generali di assicurazione e nelle condizioni della sezione circolazione stradale cui si fa rimando.

Inoltre, le singole coperture possono prevedere franchigie, scoperti o sottolimiti.

Si rinvia pertanto all'esame delle condizioni per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale: € 20.000,00
Spese legali sostenute in totale: € 15.000,00. Importo rimborsato da ROLAND: € 15.000,00
Massimale: € 20.000,00. Scoperto 10%.
Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00 Scoperto: 10% delle spese legali = 2.500,00 € 25.000,00 – 2.500,00 € = € 22.500,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00.

SEZIONE TUTELA LEGALE DEL BENE IMMOBILE

Art.1 Coperture assicurative

Assunzione di costi relativi a controversie incluse quelle che riguardano i contratti di locazione, i diritti di proprietà e altri diritti reali, che riguardano tutte le unità abitative utilizzate direttamente dalle persone assicurate. La garanzia opera per controversie il cui valore di lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore a euro 50.000,00. La copertura assicura le seguenti vertenze:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali subiti; è incluso l'arbitrato;
- b) vertenze contrattuali, compresi i contratti di locazione nei quali l'Assicurato è conduttore; è incluso l'arbitrato;
- c) vertenze aventi ad oggetto diritti reali; è incluso l'arbitrato;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali.

Esclusioni

Fatto salvo espresse deroghe, la garanzia non opera:

- a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali sull'oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose comuni;
- b) per costruzioni/ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

AVVERTENZA: la sezione Tutela Legale del Bene Immobile può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative specificatamente normate nelle condizioni generali di assicurazione e nelle condizioni della sezione tutela legale del bene immobile cui si fa rimando.

Inoltre, le singole coperture possono prevedere franchigie, scoperti o sottolimiti. Si rinvia pertanto all'esame delle condizioni per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:

Massimale: € 20.000,00

Spese legali sostenute in totale: € 26.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00

Massimale: € 20.000,00. Scoperto 10%.

Spese legali sostenute in totale: € 30.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali = 3.000,00
€ 30.000,00 – 3.000,00 € = € 27.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 20.000,00.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall'ordinamento giuridico italiano.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale anche per le conseguenze del caso.

6. Premi

Il pagamento del premio è annuale e per il primo anno, l'importo da pagare sarà quello relativo ai giorni di copertura assicurativa fino al giorno della scadenza che è previsto per il 30 settembre di ogni anno.

7. Rivalse

AVVERTENZA: ai sensi dell'art. 10 punto (7) delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, giusto l'art. 1916 c.c.

Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, ROLAND agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell'Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.

8. Diritto di recesso

Il contratto si risolve di diritto per interdizione, inabilitazione, o morte del Contraente come previsto dall'art. 3 delle norme che regolano l'assicurazione generale.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

10. Legge applicabile al contratto

Il Foro competente è il luogo di residenza dell'Assicurato.

11. Regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND o all'intermediario entro 10 (dieci) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione

esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro dieci giorni dalla data di un'eventuale notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 c.c alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

L'assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

13. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con una delle seguente modalità:

- tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano;
- via fax al n. (+39) 02 776 775 39, all'attenzione dell'Ufficio Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami@roland-italia.it
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l'impresa -, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all'Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di divergenza di opinioni tra l'assicurato e la Compagnia la controversia verrà devoluta ad un arbitro, con l'avvertenza che comunque è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria.

15. Mediazione finalizzata alla conciliazione

In virtù del D.Lgs. n. 28/2010 e successivi interventi del legislatore, il tentativo di risoluzione delle controversie in materia di contratti assicurativi tramite l'istituto della mediazione è **obbligatorio**.

Pertanto, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. +39 02 776 775 39) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG –
Rappresentanza Generale per l'Italia –
Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano.

Indicare nell'oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.

ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

***Il rappresentante Generale per l'Italia
Pietro Pipitone***



PRODOTTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON



QUESTO PRODOTTO FA PARTE DEL CATALOGO PRODOTTI SICURO E PUÒ ESSERE COLLOCATO SOLTANTO PER IL TRAMITE DELLE BANCHE CHE COLLABORANO CON ASSICURA AGENZIA SRL.



GLOSSARIO

Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.

Assicurato: il soggetto, correntista e/o socio della Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia o eventuali persone conviventi con il Contraente identificate in polizza.

Atti di volontaria giurisdizione: atti disciplinati dal codice di procedura civile, mediante i quali l'Autorità giudiziaria attribuisce efficacia alla volontà delle parti.

Certificato: modulo di adesione alla convenzione.

Contraente: il soggetto che stipula il certificato.

Contratto: il certificato.

Contravvenzione: si veda voce reati.

Convenzione: polizza collettiva di tipo normativo stipulata tra la compagnia ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG ed Assicura Agenzia S.r.l. a favore della clientela delle Banche aderenti.

Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di mere norme legislative).

Delitto: si veda voce reati.

Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell'ordinamento giuridico.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.

Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un'autorità giudiziaria giudicante.

Insorgenza del sinistro: il momento temporale in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto da parte di un soggetto.

Intermediario: la Cassa Rurale, Banca di credito Cooperativo ed Assicura Agenzia S.r.l.

Massimale: somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

Reato: violazione delle norme penali.

I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.

I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). Le contravvenzioni sono condotte meno gravi per le quali non rileva l'elemento psicologico (dolo o colpa).

Sanzione amministrativa: misure adottate dall'ordinamento per colpire illeciti amministrativi.

Scoperto: percentuale di danno che rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro: evento per il quale viene prestata l'assicurazione.

Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio

- (1) L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato.
- (2) Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nel certificato stesso, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
- (3) Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
- (4) Se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuale ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art. 1901 c.c.).

Art. 2 Proroga del contratto

In mancanza di disdetta tramite lettera raccomandata che deve giungere all'intermediario almeno 60 giorni prima della scadenza, il certificato si proroga tacitamente di volta in volta per un anno.

Assicura Agenzia S.r.l. potrà disdire la convenzione mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza.

La stessa facoltà è prevista a favore della Compagnia;

Art. 3 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso

- (1) Il contratto si risolve di diritto per interdizione, inabilitazione o morte del contraente. Per i sinistri insorti sino a tale momento ROLAND rimane obbligata.
- (2) In caso di decesso del Contraente la garanzia permane sino alla fine del periodo dell'assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l'oggetto dell'assicurazione.

Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

- (1) Dichiarazioni inesatte o incomplete o la reticenza da parte del Contraente alla stipula del contratto o durante la durata dello stesso, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di ROLAND o l'ammontare del premio, possono - ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. - portare alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, ossia allo scioglimento del vincolo della presente polizza.
- (2) Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
- (3) Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio diverso rispetto a quello pattuito, ROLAND provvederà ad adeguare il premio richiesto. Il Contraente dovrà fornire a ROLAND, entro un mese dalla richiesta, i dati sui quali verrà calcolato il premio annuale per l'anno successivo.
- (4) Se il Contraente sino alla scadenza del termine sopraindicato non fornisce o fornisce in modo inesatto o non completo tali informazioni, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto

di liquidare il danno proporzionalmente in base al rapporto fra premio pattuito e premio dovuto, se il Contraente avesse fornito le informazioni in modo esatto e completo. Se il Contraente omette la necessaria denuncia di un oggetto aggiuntivo dell'assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa. ROLAND resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l'inesattezza o l'omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.

Art. 5 Posizione giuridica di persone assicurate diverse dal contraente

- (1) L'assicurazione vale per il Contraente e per gli assicurati. Per quest'ultimi valgono le disposizioni applicabili al contraente.
- (2) Le persone assicurate diverse dal contraente possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso di quest'ultimo.
- (3) L'assicurazione vale altresì per le pretese che in base alla legge possono avere persone fisiche a causa di ferimento o uccisione del Contraente o di altra persona assicurata.

Art. 6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente, anche se anticipati da ROLAND.

Art. 7 Modifiche al contratto d'assicurazione

Modifiche del contratto d'assicurazione possono avvenire soltanto per iscritto.

Art. 8 Foro competente

Foro esclusivamente competente è il luogo di residenza del sottoscrittore del certificato.

NORME CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Assicura Agenzia S.r.l. ha stipulato con ROLAND una polizza collettiva di tipo normativo. Destinatari della convenzione sono i clienti delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo.

ROLAND, alle condizioni indicate nella presente convenzione, garantisce al Contraente e ad altri eventuali assicurati, la possibilità di salvaguardare i propri diritti tutelati dalla legge assumendo le spese necessarie per tale difesa.

Art. 2 Norme applicabili

Al contratto si applicano le condizioni generali della presente convenzione, qui di seguito formulate, nonché le condizioni particolari e speciali delle singole sezioni.

Per quanto non regolato nel presente testo si applicano le disposizioni del diritto italiano.

Art. 3 Spese assicurate

ROLAND assume a proprio carico, sino al massimale previsto nel certificato, i costi per la tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell'Assicurato, in quanto essi siano necessari, come segue:

- 1) il compenso previsto dai parametri in vigore, comprensivo della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, relativo all'attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvocato secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
- 2) in caso di vertenze dinanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
- 3) qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvocato;
- 4) le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
- 5) le spese di transazioni preventivamente autorizzate da ROLAND.
In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di ROLAND, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
- 6) le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l'Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
- 7) il compenso per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
- 8) qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarlo un altro, ROLAND riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.

Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;

- 9) le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.

Se il mediatore si avvale di un suo consulente, ROLAND si fa carico fino al 50% del relativo compenso.

In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall'allegato "A" del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.

Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.

Nell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;

- 10) le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- 11) le spese nei procedimenti speciali/d'urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
- 12) con la previa autorizzazione di ROLAND, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
- 13) le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
- 14) le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell'Assicurato;
- 15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
- 16) le spese relative al contributo unificato;
- 17) i costi relativi ai primi tre tentativi d'esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.

Art. 4 Persone assicurate

- (1) La garanzia assicurativa viene prestata al Contraente ed ai componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia. L'assicurazione è inoltre estesa a favore di eventuali persone conviventi con il Contraente ed identificate in polizza.

L'assicurazione riguarda esclusivamente fatti e/o eventi accaduti negli ambiti della vita privata e dei rapporti di lavoro subordinato degli assicurati.

Non sono assicurate controversie in connessione con qualsiasi attività di impresa o di lavoro autonomo del Contraente e delle persone assicurate.

- (2) Nell'ambito della sezione Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente, la copertura è valida per le persone assicurate, secondo il precedente punto uno, nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing, conducente e trasportato, di veicoli a motore su terra a loro intestati e usufruiti per scopi privati o per una attività di lavoro dipendente.

La copertura si estende altresì a favore del conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo assicurato, anche se non fanno parte delle persone assicurate di cui al punto uno.

Non sono coperti sinistri risultanti dall'uso della vettura assicurata relativo all'attività aziendale o ad attività lavorativa autonoma.

- (3) Nell'ambito della sezione Tutela legale del bene immobile, inerente la proprietà o la locazione di beni immobili, la copertura si estende alle persone assicurate, ai sensi del punto uno, nelle loro qualità di conduttore o proprietario dell'immobile/immobili o parti di essi, a condizione che siano direttamente utilizzati dalle persone assicurate.

Art. 5 Esclusioni

(1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi:

- a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
- b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria/di categoria;
- d) vertenze riguardanti diritti d'autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
- e) vertenze di diritto societario;
 - a. vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
 - b. vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
- f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
- g) vertenze di diritto amministrativo e tributario;
- h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- i) arbitrati;
- j) vertenze riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- k) vertenze in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione o ampliamento di beni immobili;
- l) sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1 punto (6) lettera b della sezione Tutela legale della Vita Privata;
- m) sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1 punto (6) della sezione Tutela legale della Vita Privata;
- n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l'uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
- o) vertenze contrattuali con i clienti;
- p) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
- q) vertenze dinanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
- r) vertenze con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
- s) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
- t) vertenze inerenti l'acquisto, la vendita, l'affitto o l'usufrutto di aziende;

(2) Non sussiste copertura assicurativa per i sinistri che vengono denunciati a ROLAND dodici mesi dopo il termine della polizza.

Art. 6 Costi non assicurati

ROLAND non si assume:

- a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
- b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;

- c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
- d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
- e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
- f) la ritenuta d'acconto dovuta dal sostituto d'imposta;
- g) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all'estero, i costi dell'eventuale consulente nominato dall'organismo competente;
- h) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- i) le spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- j) le spese e/o onorari dell'Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l'autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l'Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente.

Art. 7 Indennizzo

ROLAND paga per ogni sinistro solo fino al massimale pattuito. Tale massimale trova anche applicazione quando ROLAND, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati con il medesimo certificato. In caso di più sinistri collegati temporalmente e causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.

Art. 8 Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia – clausola di continuità.

(1) Si intende quale sinistro:

- a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
- b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inadempito ad obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.

(2) Il sinistro deve avvenire in corso di validità del contratto. Non sussiste la garanzia assicurativa in caso di sinistri insorti nei primi tre mesi dopo l'inizio del contratto, ad esclusione per le pretese relative ai diritti al risarcimento del danno extracontrattuale, per la salvaguardia di interessi giuridici in procedimenti penali e per le pretese o opposizioni a sanzioni amministrative.

(3) Si intende quale sinistro unico:

- a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
- b) l'instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all'instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

(4) In deroga a quanto previsto dalla presente convenzione, ROLAND estende la copertura anche agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di

assicurazione stipulata presso altra compagnia e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore. Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

- a) Il certificato stipulato con ROLAND abbia continuità temporale ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;
- b) l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata del certificato ROLAND;
- c) L'assicuratore precedente, abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione ovvero oltre il periodo di denuncia di sinistro dopo la cessazione del contratto e non per altri motivi.

Di conseguenza, ROLAND avvierà, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND, l'istruttoria e la gestione del caso applicando le condizioni della precedente polizza.

Art. 9 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Scelta del legale – assicurazioni presso diversi assicuratori

- (1) Ai sensi dell'art. 1913 c.c. l'Assicurato deve segnalare per iscritto il verificarsi di un sinistro a ROLAND o all'intermediario entro 10 (dieci) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Il Contraente è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.

L'Assicurato deve informare ROLAND entro dieci giorni dalla data di notifica di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato.

L'inosservanza di tale obbligo può portare ai sensi dell'art. 1915 c.c. alla decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può comunicare a ROLAND il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.

Il termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.

- (2) L'Avvocato deve essere domiciliato nel distretto della Corte d'Appello competente. Se l'Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell'ambito del distretto della Corte d'Appello competente, ROLAND si assume l'onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge e non riconosce:
- a) le spese e/o degli onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno;
 - b) le spese per il raddoppio dei costi delle attività in caso di domiciliazione.
- (3) Se il Contraente non usufruisce di tale diritto di nomina sarà ROLAND - su richiesta del Contraente - a segnalare un Avvocato, il quale potrà essere incaricato dal Contraente per la tutela dei suoi interessi.
- (4) ROLAND non risponde per l'attività dell'Avvocato in qualsiasi modo nominato.
- (5) L'assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a ROLAND l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall'art. 1910 c.c.

Art. 10 Gestione del sinistro

- (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro, l'Assicurato può chiedere a ROLAND di risolvere in modo bonario la controversia purché non abbia già nominato un proprio difensore. Qualora il tentativo di componimento bonario svolto da ROLAND o dal legale già nominato dall'Assicurato non riuscisse o non venisse accettato per fondate ragioni dall'Assicurato e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dello stesso, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi di cui al precedente art. 9 punti (2) o (3) . Qualora sia necessaria una difesa penale, la pratica verrà affidata sin da subito direttamente all'Avvocato scelto.
- (2) In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e ROLAND circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e ROLAND; qualora tale accordo non venga raggiunto l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L'arbitro deciderà secondo equità e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a spese dell'assicurazione, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione. Questi costi sopportati da ROLAND sono da rimborsare a ROLAND stessa, qualora l'Assicurato sia parte soccombente nel procedimento arbitrale di cui sopra.
Alternativamente alla procedura arbitrale, ROLAND provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora l'Assicurato risulti vittorioso nel merito nella vertenza instaurata.
- (3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio, qualora presentino prospettive di successo. Trova applicazione il punto (2) del presente articolo.
- (4) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d'intesa con ROLAND (si veda il precedente art. 3). ROLAND non risponde per l'attività svolta dal consulente tecnico di parte.
- (5) ROLAND conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte di ROLAND della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, ROLAND assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.
 - a) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve:
 - informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
 - fornire a ROLAND, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
 - qualora i suoi interessi non vengano irrimediabilmente pregiudicati dovrà:
 - prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l'autorizzazione a ROLAND;
 - prima di adire l'Autorità Giudiziaria attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
 - evitare tutto ciò che potrebbe aumentare le spese o rendere più difficile la rifusione da parte dell'avversario.
 - b) Se non diversamente stipulato vale quanto segue:
se l'Assicurato viola uno degli obblighi di cui al precedente punto 5, ROLAND non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave

ROLAND resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla situazione né sulla misura della prestazione dovuta da ROLAND.

- (6) Pretese per prestazioni assicurative possono essere cedute soltanto con il consenso dato per iscritto da ROLAND.
- (7) ROLAND, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è surrogata, fino alla competenza dell'indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Il Contraente è tenuto su richiesta di ROLAND a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Spese già rifuse all'Assicurato devono essere restituite a ROLAND.

Art. 11 Riscossione di somme di denaro

- (1) I pagamenti per il risarcimento del danno e gli importi di denaro generalmente riscossi o dalla controparte rimborsati in forma capitale e gli interessi spettano senza alcuna restrizione all'Assicurato.
- (2) A ROLAND vanno invece corrisposte le riscossioni degli onorari, delle tasse, dei costi e qualsiasi altra spesa sia giudiziale che stragiudiziale – liquidate a favore dell'Assicurato che ROLAND abbia sopportato o anticipato.

Art. 12 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND o l'aderente possono disdire, mediante raccomandata, il contratto con preavviso di 30 giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Art. 13 Denunce e dichiarazioni

Tutte le denunce e dichiarazioni svolte dall'Assicurato nei confronti di ROLAND sono da attuarsi esclusivamente in forma scritta.

Art. 14 Ambito di validità territoriale

- (1) In caso di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, qualora il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
- (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi

La garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita polizza di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, come disposto dall'art. 1917 c.c..

Le persone assicurate sono tenute a dichiarare a ROLAND, al momento della denuncia del sinistro, gli estremi della polizza di responsabilità civile e, se richiesto, fornire copia della stessa.

(3) Tutela legale contrattuale

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore ad euro 50.000,00.

(4) Tutela legale del lavoro

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie contrattuali nascenti da un rapporto di lavoro subordinato, sia esso privato che pubblico, dell'assicurato.

Sono incluse le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

(5) Tutela legale dell'assicurazione sociale

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie con enti e istituzioni di diritto pubblico dell'assicurazione sociale e di pensioni.

(6) Tutela legale penale

- a) La garanzia comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per reati colposi o contravvenzionali compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e seguenti c.p.p. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- b) La garanzia comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, sempreché l'Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubricato a reato colposo con decisione passata in giudicato (art. 530, comma 1, c.p.p.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo. Permane l'obbligo dell'Assicurato di informare ROLAND nel momento in cui venga a conoscenza di eventuali attività investigative nei propri confronti (art. 9, punto 1, delle norme che regolano la tutela legale). ROLAND rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- c) in parziale deroga a quanto stabilito al punto b), le spese vengono anticipate qualora l'Assicurato, in qualità di curatore e/o tutore, sia coinvolto in procedimenti penali per reati commessi con dolo dalle persone per le quali è tenuto a rispondere per legge (minori, incapaci); ROLAND garantisce i costi per il c.d. patteggiamento ex art. 444 e ss cpp. La garanzia decade con effetto retroattivo esclusivamente in caso di condanna – con efficacia di giudicato – per un reato doloso. In questo caso,

l'Assicurato è tenuto a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa eventualmente già corrisposte.

(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione

In deroga all'art. 5, punto 1 lettera(i) delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrari, limitatamente alle controversie di cui all'art. 1 punti (1), (2), (3), (4) e (5) della presente sezione.

Per ogni procedimento arbitrale, ROLAND sostiene i costi della procedura fino a Euro 5.000,00.

In parziale deroga all'art. 5 punto 1 lettera(g) delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall'Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.

In deroga all'art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti del massimale indicato per la presente garanzia.

(8) Tutela legale per pedoni, ciclisti, conducenti veicoli senza obbligo di R.C. auto e trasportati su veicolo

La copertura opera per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata viene coinvolta in qualità di pedone, ciclista, conducente di un veicolo a motore su terra per i quali non esiste l'obbligo di una assicurazione di responsabilità civile.

La garanzia opera altresì per richieste di risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata era trasportata su di un veicolo di terra.

(9) Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non è altresì valida per:

- a) vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) controversie contrattuali inerenti l'acquisto o la vendita di un veicolo a motore (assicurabile comunque tramite la sezione Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente);
- c) la difesa in procedimenti penali e per contravvenzioni connesse alla proprietà o la guida di veicoli a motore (assicurabile comunque tramite la sezione Tutela legale della Circolazione Stradale e Patente);
- d) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni;
- e) controversie inerenti contratti di multi-proprietà immobiliare (timesharing);
- f) controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- g) controversie che riguardano le persone assicurate nella loro qualità di conduttore, affittuario, locatore o proprietario di un immobile o parti di un immobile (in parte assicurabile tramite la sezione Tutela legale del Bene Immobile).

SEZIONE TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PATENTE

***Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e se è stato
corrisposto il relativo premio***

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia viene prestata per tutti i veicoli di proprietà delle persone assicurate secondo quanto stabilito all'art. 4 punto (2) delle norme che regolano la tutela legale.

(1) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni

La garanzia assicurativa viene prestata per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi.

(2) Tutela legale del diritto contrattuale per la vettura

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, nel caso che questi riguardino contratti del veicolo assicurato, a condizione che il valore della lite sia superiore a euro 100,00.

(3) Tutela legale penale

La copertura comprende i costi per la difesa in procedimenti penali a causa di delitti colposi o contravvenzioni connesse ad incidenti stradali. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

(4) Dissequestro del veicolo assicurato

La copertura comprende le spese per l'attività di un avvocato in procedimenti che riguardano il dissequestro del veicolo assicurato, se questo è stato sequestrato in seguito ad un incidente stradale.

(5) Cauzione penale all'estero

ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell'Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell'importo mutuato a titolo di cauzione. L'anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

(6) Spese per l'interprete

La copertura comprende le spese per l'interprete, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero, per la salvaguardia degli interessi giuridici dell'Assicurato.

(7) Tutela legale per arbitrati/conciliazione

In deroga all'art. 5 punto (1) lettera i delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrari, limitatamente alle controversie di cui all'art. 1 punti (1) e (2), della presente sezione.

In parziale deroga all'art. 5 punto (1) lettera g delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall'Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.

In deroga all'art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti del massimale indicato per la presente garanzia.

Per ogni procedimento arbitrale, ROLAND sostiene i costi della procedura fino a Euro 5.000,00.

(8) Tutela legale della patente di guida

La copertura comprende i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale.

(9) Tutela legale del conducente

La copertura comprende la salvaguardia degli interessi giuridici delle persone assicurate nella loro qualità di conducenti di un veicolo a motore su terra che è di proprietà di terzi per:

- a) sostenere pretese al risarcimento danni in caso di un incidente stradale;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad un incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) sostenere i costi necessari per proporre in ogni ordine e grado opposizione al provvedimento di ritiro, revoca o sospensione della patente di guida in seguito ad un incidente stradale. In deroga all'art. 8, punto (2) delle norme che regolano la tutela legale, il periodo di carenza viene soppresso.
- d) ROLAND provvederà ad anticipare il pagamento di una cauzione, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00, che si dovesse rendere necessaria nel caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale dell'Assicurato disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione dell'importo mutuato a titolo di cauzione. L'anticipo è da rimborsare a ROLAND entro un mese decorrente dalla data di pagamento effettuato da ROLAND.

(10) Soppressione del periodo di carenza

In deroga all'art. 8, punto (2), delle norme che regolano la tutela legale, il periodo di carenza per i procedimenti di cui all'art. 1 punti (1), (3), (4), (7) e (8) della presente sezione, viene soppresso.

La garanzia opera altresì per richieste di risarcimento danni in caso di incidente stradale, se la persona assicurata era trasportata su di un veicolo di terra.

Art. 2 Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:

- a) quando il conducente assicurato non sia autorizzato alla guida del veicolo;
- b) quando al conducente assicurato venga contestato di avere compiuto un illecito penale o una contravvenzione in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci e/o sia stato condannato per queste ragioni; lo stesso vale se gli viene contestato di non avere rispettato i suoi obblighi secondo l'art 189 del Codice della Strada (fuga del conducente dopo l'incidente e/o omissione di pronto soccorso).

Nel caso di assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, delle contestazioni sopra indicate, ROLAND si assume le spese per la difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo;

- c) quando il conducente assicurato ha guidato il veicolo senza idonea abilitazione e/o senza patente e/o senza certificato di idoneità alla guida;
- d) nel caso il veicolo sia sprovvisto di assicurazione R.C. Auto o venga usato in modo diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- e) nel caso in cui il sinistro insorga in conseguenza di fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

SEZIONE TUTELA LEGALE DEL BENE IMMOBILE

Valida solo se espressamente indicata nel modulo di polizza e se è stato corrisposto il relativo premio

Art.1 Oggetto dell'assicurazione

La copertura opera:

- a) per sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie nascenti da effettive o presunte inadempienze contrattuali, inclusi i contratti di locazione per i quali l'Assicurato è conduttore, proprie o di controparte, a condizione che il valore di lite sia superiore a euro 100,00 ed inferiore a euro 50.000,00;
- c) per la salvaguardia degli interessi giuridici nel caso di controversie relative a diritti reali;
- d) per le spese per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- e) In deroga all'art. 5 punto 1 lettera i, la copertura comprende anche la salvaguardia degli interessi giuridici per procedimenti arbitrali, che vengono eseguiti limitatamente alle controversie di cui alle lettere a), b) ed c) del presente articolo.
In parziale deroga all'art. 5 punto (1) lettera g delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND garantisce altresì le spese sostenute dall'Assicurato per il procedimento stragiudiziale di conciliazione presso la Camera di Commercio o altro organo preposto, qualora tale procedura sia prevista dalla legge.
Per ogni procedimento arbitrale ROLAND sostiene i costi della procedura fino ad euro 5.000,00, a condizione che la controversia venga risolta nell'ambito del procedimento arbitrale.
In deroga all'art. 3 delle norme che regolano la tutela legale, ROLAND si assume solo le spese per l'arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

Art. 2 Esclusioni

Ad integrazione dell'art. 5 delle norme che regolano la tutela legale, la garanzia non opera:

- a) per le controversie fra comproprietari immobiliari, fra altre persone con diritti reali sull'oggetto assicurato oppure fra proprietari condominiali per cose comuni;
- b) per costruzioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.